



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 19 / 2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI
POLIZIA MORTUARIA.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-9" e ss.mm.ii;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visti, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi, aventi ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.";

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: "nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

Vista e richiamata la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, avente per oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19, indicazioni in materia di attività funebre per decessi di persone avvenuti nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e nelle abitazioni private della provincia di Reggio Emilia" pervenuta in data 30/3/2020;

Richiamato il Regio Decreto n. 1265/1934, "Misure contro la diffusione di malattie, infettive dell'uomo",

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 all'oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia all'interno del territorio della provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto che, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID-19, si rende necessario adottare la misura richiesta dal *Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia* sopra citata in cui si raccomanda la chiusura del feretro nel minor tempo possibile e che la stessa rispetta il dettato dell'articolo 35 del D.L.n. 9/2020, in quanto coerente con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

Richiamati i comma 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

La RIDUZIONE del periodo di osservazione dei cadaveri per decessi di persone -nell'ambito del territorio del Comune di Casalgrande- avvenuti nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali e nelle abitazioni private indipendentemente dalla causa presunta o accertata di morte stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria citato, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

che la presente ordinanza venga comunicata:

- alla Prefettura di Reggio Emilia
- alla Questura di Reggio Emilia
- alla AUSL di Scandiano e di Reggio Emilia
- al Comando dei Carabinieri del Comune di Casalgrande
- alle imprese funebri accreditate ad operare sul territorio comunale
- alla società affidataria della gestione dei servizi cimiteriali

Lì, 03/04/2020

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)